

## Rischio Italia e mercati

I PROFESSIONISTI



**Il quadro**  
Con la legge di stabilità  
cambiano le regole sui controlli

**La correzioni**  
Per le Spa il limite riferito  
a ricavi e patrimonio netto

# Nelle Srl il sindaco sarà unico

Stop alla nomina dei collegi - Non estensibile il regime previsto per le Spa

Angelo Busani

Sindaco unico obbligatorio nelle società a responsabilità limitata di dimensioni maggiori e nelle società per azioni di minore entità: è questa la riforma della normativa del collegio sindacale che scaturisce dal maxi emendamento alla legge di stabilità.

La Srl perde, dunque, il collegio sindacale, che viene sostituito dal sindaco unico: in altri termini, d'ora innanzi le funzioni di controllo nella Srl non saranno più affidate a un organo collegiale, come è finora accaduto, ma a un organo unipersonale. Nella Spa, invece, l'organo di controllo resta, di regola, collegiale, ma può divenire unipersonale qualora lo statuto introduca la possibilità di nomina di un sindaco unico nel caso in cui la società abbia i ricavi o il patrimonio netto inferiore a 1 milione di euro.

Purtroppo il maxi emendamento alla legge di stabilità sceglie di percorrere la strada di tagliare i costi delle società a scapito della funzione di controllo: con un'ottica di corto respiro, si punta evidentemente piuttosto al risparmio puntuale della singola impresa, rinviando "a valle" i costi, indubbiamente maggiori, che il sistema subirà, nel suo complesso, dalle illegalità, dai danni e dal contenzioso che potrebbero essere agevolati dal diminuito controllo.

Inoltre, l'esperienza insegna che se già era difficile per un organo pluripersonale ergersi contro gli atti illegittimi

dell'impresa spregiudicata, è facile immaginare le grandi difficoltà di un organo unipersonale, da un lato, a svolgere in solitaria le sue amplissime funzioni e, d'altro lato, a impedire o denunciare episodi di illecità.

Passando all'analisi tecnica della nuova norma, si nota anzitutto che l'articolo 2477 del Codice civile, recante la disciplina del collegio sindacale della Srl, rivisitata per effetto del maxi emendamento, non parla più, fin dalla sua rubrica, di collegio sindacale, ma senz'altro di sindaco; la norma si riferisce poi al sindaco unico in quasi tutti i suoi commi, e così:

■ al primo comma, nel quale si tratta la materia della nomina facoltativa dell'organo di controllo;

■ al secondo comma, dove si obbliga alla nomina del "sindaco" la Srl che abbia un capitale

non inferiore a 120 mila euro; ■ al terzo comma, che necessita la presenza del sindaco unico in tre situazioni: nella Srl tenuta alla redazione del bilancio consolidato, nella Srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti e nella Srl che, per due esercizi consecutivi, abbia superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis (e cioè le soglie di 4,4 milioni di euro quanto al totale dell'attivo dello stato patrimoniale, di 8,8 milioni di euro quanto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni e di 50 unità quanto al numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio).

All'unicità del sindaco fanno anche riferimento il terzo comma e l'ultimo comma dell'articolo 2477, che rispettivamente disciplinano il caso che venga meno il superamento dei pre-

detti limiti dimensionali e la tempistica da rispettare nella nomina del sindaco nel caso in cui si formino i presupposti della sua obbligatoria nomina da parte dei soci della Srl.

Quanto al penultimo comma («Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni»), occorre spendere un minimo di riflessione perché un'osservazione non attenta potrebbe condurre a una sua interpretazione inesatta.

Infatti, non pare possibile leggere questa norma nel senso che, con questo suo riferirsi alla Spa, essa reintrodurrebbe nella Srl l'organo di controllo collegiale (e la sua comprimibilità a organo unipersonale solo quando, come accade nella Spa, esiste una clausola statutaria in tal senso, nell'ipotesi in cui la società abbia i ricavi o il patrimonio netto inferiore a un milione di euro).

Se così fosse, non solo si limiterebbe il sindaco unico al caso, essenzialmente teorico, della nomina facoltativa dell'organo di controllo, ma anche si svaluterebbe completamente non solo il dato testuale della nuova rubrica dell'articolo 2477 (che appunto parla di «sindaco») ma anche tutto il testo dell'articolo, nel quale, come detto, si parla di sindaco praticamente in tutti i suoi commi e quindi in tutte le ipotesi in cui la norma in questione dispone la nomina obbligatoria dell'organo di controllo.



### Collegio sindacale

● Il collegio sindacale è l'organismo per eccellenza deputato al controllo di legalità nelle società di capitali. Nelle Spa, nella versione attuale del Codice civile, è obbligatorio, mentre nelle Srl è di norma alternativo al revisore. Diventa

invece obbligatorio anche per queste ultime se il capitale sociale è pari o superiore al minimo previsto per la società per azioni (120.000 euro); se la società non può redigere il bilancio in forma abbreviata perché supera i limiti previsti dall'articolo 2435 bis del Codice civile; se la società è obbligata a redigere il bilancio consolidato; se la società controlla società obbligate alla revisione legale. La composizione è di 3 o 5 membri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o negli albi professionali

### Le scelte per le società

#### 1 LE STRADE DEL CONTROLLO DI LEGALITÀ

##### SOCIETÀ PER AZIONI

- Possibilità di sindaco unico sotto un milione di ricavi o patrimonio netto
- Obbligo di collegio sindacale sopra il milione di capitale

##### SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

- Possibilità di scelta tra sindaco e revisore
- Obbligo di nomina del sindaco se:
  - 1 Il capitale sociale è superiore a 120 mila euro
  - 2 La Srl è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
  - 3 La Srl controlla una società obbligata alla revisione
  - 4 Per 2 esercizi consecutivi la Srl ha superato 2 dei limiti che per il Codice civile permettono il bilancio in forma abbreviata

#### 2 LE OPPORTUNITÀ SU VIGILANZA E BILANCIO

##### FUNZIONI RIUNITE



Il disegno di legge di stabilità prevede che le funzioni dell'organismo di vigilanza introdotto dal decreto 231 del 2001 possono essere svolte anche dal collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza

##### CONTI ALLEGGERITI



Introdotta nel provvedimento sulla stabilità anche una disposizione che ammette la redazione del bilancio in forma semplificata per le Srl che non sono tenute ad avere il collegio sindacale

### L'ANALISI

Daniele U. Santosuosso

## Passo avanti ma i problemi rimangono irrisolti

Il maxi emendamento al disegno di legge di stabilità torna sul tema del sindaco unico per le società di capitali con modifiche al testo originario che si presentano sostanzialmente migliorative. La prima riguarda tutte le società di capitali e l'organismo di vigilanza (decreto legislativo 231/2001). Nella vecchia versione gli organi di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo sulla gestione) avrebbero svolto per default le funzioni di tale organismo a meno che le società non prevedessero diversamente nell'atto costitutivo o nello statuto; con l'emendamento sarà solo facoltà delle società unificare queste funzioni in tali organi di controllo. Con la seconda modifica si riduce il novero delle Spa che potrebbero nominare il sindaco unico. Si elimina, infatti, la presenza automatica del sindaco unico per tutte le Spa non quotate e quelle con capitale inferiore a dieci milioni; lo statuto potrà prevedere per le sole "piccole" Spa, con i ricavi o patrimonio netto inferiore a un milione, che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico. Nulla cambia rispetto alla prima proposta con riferimento alle Srl:

si mantiene il sistema del sindaco unico obbligatorio al ricorrere di certi presupposti. L'impressione generale è che restano irrisolti i nodi di fondo del sistema dei controlli interni, di efficienza ed efficacia. Obiettivi che si raggiungono con una chiara delimitazione delle funzioni, dei requisiti e presupposti di indipendenza e professionalità dei controllori piuttosto che con la riduzione dei soggetti o degli organi a ciò deputati. Non sembra così che gli organi di controllo attualmente esistenti siano in via di principio i più attrezzati per svolgere una funzione di prevenzione e monitoraggio sui reati dei vertici della società, funzione che comporta una conoscenza particolare dei meccanismi decisionali dell'azienda. Anche per le Spa "piccole" (tali non necessariamente sono determinate dai parametri suggeriti, se si pensa alle start up; inoltre il patrimonio netto e i ricavi sono valori mobili e non fissi) il sindaco unico potrebbe mal collocarsi in un modello che tradizionalmente ha nel metodo collegiale uno strumento di correttezza della governance. Quanto alle Srl, alla considerazione che il risparmio dei costi e i benefici organizzativi possono essere inferiori alle aspettative e che un *vulnus* all'indipendenza dell'organo di controllo è probabile, può aggiungersi che il sindaco unico anche per le Srl capogruppo (tenute alla redazione del bilancio consolidato) e per quelle che controllano società «di interesse pubblico» (obbligate alla revisione legale dei conti, come le quotate) non è il modo migliore per rendere il sistema dei controlli adeguato tutore degli interessi in gioco.

### Semplificazione/1. La responsabilità degli enti

## Per l'organismo che vigila sulla «231» può arrivare il taglio

Giovanni Negri  
MILANO

Paradossi (magari solo apparenti) della legge di stabilità. Mentre con una mano si prova a limitare il raggio di azione dei collegi sindacali, nel nome di una logica di semplificazione e di riduzione dei costi, l'altra mano ne aumenta le possibili competenze. Facendo salire comunque l'asticella della polemica. La versione votata ieri dal Senato prevede, infatti, che nel decreto 231 del 2001, il provvedimento che ha introdotto la responsabilità delle società per reati dei dipendenti da cui hanno tratto vantaggio o avuto interesse, sia inserita una

### LE COINCIDENZE

La verifica sull'attuazione dei modelli attribuita anche ai sindaci  
Perplexità sull'efficacia delle verifiche

misura per cui «nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza».

Una possibile coincidenza tra figure diverse che, secondo il Governo, dovrebbe contribuire a semplificare l'architettura societaria e tagliare i costi a carico delle imprese per gli organi di controllo interno. Una semplificazione, poi, che non dovrebbe avere impatto sulla trasparenza. Tutto bene allora? Non proprio, visto che da più parti sono state segnalate criticità. Perché la possibilità di fare svolgere al collegio sindacale i compiti dell'organismo di vigilanza sembra essere in conflitto con quanto stabilisce lo

stesso decreto 231 che, a proposito dell'organismo di vigilanza, mette in luce il compito di sorveglianza sull'effettiva applicazione dei modelli organizzativi.

Una vigilanza che certo anche il collegio sindacale potrebbe effettuare. E gli stessi commercialisti hanno ricordato come il profilo del sindaco di società, con il suo patrimonio di professionalità, sia assolutamente adeguato a svolgere un incarico istituzionale aggiuntivo. Ed è peraltro vero che la presenza di sindaci è già oggi segnalata ampiamente all'interno degli organismi di vigilanza, ma finora non ci si era spinti sino ad autorizzare per legge la coincidenza delle due figure.

Anche perché, ed è uno dei punti critici, il decreto 231 dispone che l'organismo di vigilanza deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Dove l'accento è ovviamente sull'autonomia, da sperimentare sul campo e rispetto alla struttura societaria. E allora qualche dubbio sulla possibile confusione del controllato con il controllore potrebbe anche venire. Tanto più che la magistratura nelle sue pronunce ha sottolineato la necessità di un'indipendenza vera e non di facciata.

Altrettanto vero, però, è che quella dell'attribuzione al collegio sindacale delle nuove competenze rappresenta una possibilità cui le società non hanno un obbligo di aderire. Saranno gli statuti a decidere tenendo presente che a disposizione c'è anche la chance del consiglio di sorveglianza e quella del comitato per il controllo della gestione. E non è detto, poi, che i sindaci non facciano salire il costo dei loro incarichi per l'aumentata responsabilità loro assegnata.

**ROGER DUBUIS**  
HORLOGER GENEVOIS

**Embrace an incredible world\***

Interwatch SpA, 02/66 98 35 02 - interwatch@interwatch.it / www.rogerdubuis.com

### Semplificazione/2. I rendiconti

## Dal 2012 il bilancio scopre la forma «superleggera»

Franco Roscini Vitali

Semplificare è un dovere, ma non si deve confondere la semplificazione con l'abolizione o la mitigazione di elementari regole che qualsiasi società deve rispettare nella redazione dei bilanci.

È questa la considerazione dopo la lettura di quanto la legge di stabilità intenderebbe fare con riferimento al bilancio delle società a responsabilità limitata. Si legge che, «a partire dal 1° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente comma».

La disposizione appare criptica perché cita «voci», «struttura» e «schema semplificato», non consentendo di comprendere se si tratta della forma degli schemi di stato patrimoniale e conto economico o di altro. Probabilmente, la norma si rivolge alle società a responsabilità limitata che, in base all'articolo 2477 del Codice civile, non hanno l'obbligo del collegio sindacale, ovvero a quelle che hanno un capitale sociale inferiore a 120 mila euro, non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, non controllano società obbligate alla revisione legale dei conti e non hanno superato i limiti previsti dall'articolo 2435 bis del Codice civile.

Queste società, in base alla quarta direttiva comunitaria, possono redigere il bilancio in una forma più semplice che il nostro Paese ha recepito con l'articolo 2435 bis del codice ci-

vile che, tra l'altro, prevede schemi di bilancio molto semplici. In base alla quarta direttiva comunitaria, al di là di queste semplificazioni, almeno per il momento, non ne esistono altre. L'Unione europea era intenzionata ad apportare ulteriori semplificazioni, ma la consultazione presso i vari Paesi non pare sia andata in tal senso: in ogni caso si tratta, eventualmente, del futuro.

Tornando alla disposizione che la manovra vorrebbe introdurre, desta stupore leggere che le società non obbligate ad avere controlli da parte del collegio sindacale e del revisore sarebbero «premiare» con la possibilità di redigere bilanci

### LA CHANCE

Per tutte le società a responsabilità limitata senza controllo collettivo di legalità ammesso uno schema snello

più semplici. Il tutto, in un momento di crisi, nel quale molte imprese si lamentano, giustamente, della restrizione del credito bancario. Le imprese che non intendono redigere bilanci «ufficiali», nel nostro Paese, sono quelle di persone: pertanto, a tale forma di società si devono rivolgere le imprese che vogliono «semplificare» la redazione dei bilanci, senza dimenticare che le banche chiederanno maggiori garanzie.

Per tutte le altre esistono, innanzi tutto, obblighi che derivano dalle direttive comunitarie trasfuse nell'articolo 2435-bis del codice civile; purtroppo, gran parte dei bilanci in forma abbreviata, già oggi, è carente quanto a rispetto delle disposizioni che ne regolamentano la redazione.